

2. Se l'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83 consenta che gli Stati membri, dopo aver stabilito per via legislativa l'esenzione dell'alcol dall'accisa armonizzata, a condizione che esso sia impiegato in un processo di fabbricazione e che il prodotto finale non contenga alcol, introducano una norma in base alla quale, ai fini dell'applicazione della suddetta esenzione, l'alcol utilizzato a scopi di pulizia non si considera impiegato nel processo di fabbricazione.
3. Se, con riguardo ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia legittimo introdurre, con effetto immediato (ossia senza un adeguato lasso di tempo che consenta un adeguamento del comportamento degli operatori economici), una finzione come quella di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dello ZADS, la quale, nel caso di un'esenzione dall'accisa introdotta discrezionalmente da uno Stato membro, limiti il rimborso dell'imposta sull'alcol utilizzato come prodotto per pulizia.

---

(<sup>1</sup>) GU L 316, pag. 21.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1° luglio 2014**  
**— Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné**

**(Causa C-312/14)**

(2014/C 303/34)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Ráckevei Járásbíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Banif Plus Bank Zrt.

*Resistenti:* Lantos Márton e Lantos Mártonné

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba ritenere che, in forza di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 (servizi e attività di investimento) e 17 (strumento finanziario) nonché all'allegato I, sezione C, punto 4 (operazioni a termine in valuta estera, strumenti derivati) della direttiva 2004/39/CE (<sup>1</sup>), costituisca uno strumento finanziario l'offerta al cliente di un'operazione (di cambio) che, giuridicamente configurata quale contratto di prestito in valuta estera, consiste in una compravendita a pronti al momento della concessione del prestito e a termine al momento del rimborso, che viene eseguita mediante la conversione in fiorini ungheresi di un importo registrato in valuta estera e che espone il prestito del cliente agli effetti e ai rischi (rischio di cambio) del mercato dei capitali.
- 2) Se si debba ritenere che, in forza di quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6 (negoiazione per conto proprio) e all'allegato I, sezione A, punto 3 (negoiazione per conto proprio), della direttiva 2004/39/CE, costituisca un servizio o un'attività di investimento un'attività di negoziazione per conto proprio effettuata in relazione allo strumento finanziario descritto nella prima questione.
- 3) Se l'istituzione finanziaria debba procedere alla valutazione di adeguatezza imposta dall'articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi, tenendo conto del fatto che l'operazione a termine in valuta estera che costituisce un servizio di investimento relativo a strumenti finanziari derivati è stata offerta quale parte di un altro prodotto finanziario (vale a dire un contratto di prestito) e che lo strumento derivato costituisce di per sé uno strumento finanziario complesso. Se si debba ritenere che non risulti applicabile l'articolo 19, paragrafo 9, della direttiva a motivo del fatto che, poiché i rischi assunti dal cliente in relazione al prestito e allo strumento finanziario sono sostanzialmente diversi, risulta indispensabile la valutazione dell'adeguatezza nei limiti in cui l'operazione contiene uno strumento derivato.

- 4) Se l'elusione dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi dia luogo alla dichiarazione di nullità del contratto di prestito stipulato tra la banca e il cliente.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 2 luglio 2014 — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH**

**(Causa C-316/14)**

(2014/C 303/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Rüsselsheim

**Parti**

*Ricorrenti:* Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock

*Resistente:* Condor Flugdienst GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento <sup>(1)</sup>, gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell'attività del vettore operativo.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio**

**(Causa C-317/14)**

(2014/C 303/36)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, D. Martin, agenti)

*Convenuto:* Regno del Belgio